

**Flick (Ulivo):
«Decisione
importante
e giusta»**

La Corte Costituzionale ha ribadito un principio "fondamentale ed importante, perché riafferma l'esigenza della imparzialità e terzietà del giudice". L'estensore del programma dell'Ulivo per i problemi della Giustizia, Giovanni Maria Flick, commenta così la sentenza della Consulta sulla partecipazione al dibattimento di giudici che hanno fatto parte del tribunale del riesame. «La Corte», continua Flick, ritiene che lo stesso giudice non può decidere due volte sulla stessa cosa, soprattutto dopo le modifiche normative in tema di custodia cautelare. Infatti è stato riaffermato il ruolo del Gip che ha ora un ruolo più pregnante e che entra maggiormente nel merito della questione. Viene ribadito anche con la sentenza di oggi, il ruolo ed il profilo di una decisione che deve essere imparziale e terza. Da questo ne deriva, quasi automaticamente, l'esclusione dal dibattimento». «La Corte poi afferma un'altra cosa importante, quando riconosce che la decisione creerà problemi, ma ha trovato la giusta soluzione nella migliore organizzazione del mondo della giustizia».



La Corte Costituzionale

Laura Cioccarelli/Dufoto

«Stop al giudice doppio» Terremoto sui processi dall'Alta Corte

Il giudice che nella fase preliminare delle indagini si è pronunciato su un provvedimento cautelare a carico di un imputato, non può giudicare quello stesso imputato durante il processo. Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale, ritenendo che in questo modo possa meglio essere garantita l'imparzialità del giudice. La sentenza potrebbe provocare gravi disagi e la sospensione di procedimenti importanti, come quello contro Berlusconi.

ROMA Il giudice che come componente del tribunale del riesame (anche in sede di appello) si sia pronunciato sull'ordinanza che ha disposto un provvedimento cautelare - ad esempio la concessione degli arresti domiciliari - nei confronti dell'indagato o dell'imputato, non può svolgere la funzione di giudice. Ieri la Corte Costituzionale ha pronunciato questa sentenza che potrebbe determinare grandi difficoltà nella gestione dei processi e anche - come nel dibattimento che vede imputato Berlusconi per le tangenti pagate alla Guardia di Finanza, o quello a Perugia sull'omicidio Pecorelli - un loro rinvio. Così stabilendo i giudici costituzionali hanno fatto cadere l'articolo 34 del codice di procedura penale nella parte in cui «non prevede» questo tipo di incompatibilità.

Corte denunciando la violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza), 24 (inviolabilità del diritto di difesa) e 27 (non colpevolezza sino alla condanna definitiva) della Costituzione, in quanto l'articolo 34 del codice di procedura distingue «irrazionalmente» l'ipotesi in questione (quella appunto del giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello) da altre analoghe dove invece, per effetto di precedenti pronunce della corte, vale l'incompatibilità. Di qui l'accusa rivolta alla norma impugnata di determinare: a) una disparità di trattamento a seconda che nella composizione del giudice del dibattimento figurino o non figurino giudici che abbiano partecipato al collegio del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari personali; b) una violazione del diritto di difesa, e più in generale una violazione della ga-

ranza del giusto processo; c) una violazione del diritto dell'imputato a non essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva. «Il giusto processo - si legge tra l'altro nella sentenza scritta dal giudice Zagrebelsky - comprende l'esigenza di imparzialità del giudice, imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di terzietà che connota l'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio». «Questa Corte - prosegue la sentenza - in numerose pronunce ha affermato che le incompatibilità dei giudici determinate da ragioni interne allo svolgimento del processo sono finalizzate a evitare che condizionamenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attività di giudizio. E, come questa Corte ha avuto modo di precisare, con tale locuzione deve intendersi non solo il giudizio dibattimentale ma qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato».

«La disciplina legislativa dell'incompatibilità del giudice, stabilita nell'articolo 34 codice di procedura penale - viene fatto osservare in altra parte della sentenza - si fonda sulla necessità di evitare la duplice funzione di giudice del medesimo rito, presso lo stesso giudice e quindi, sulla esigenza di proteggere il giudizio del merito della causa dal rischio di un pregiudizio, effettivo o anche solo potenziale, derivante da valutazioni di sostanza sulla ipotesi accusatoria, espresse in occasione di atti compiuti in precedenti fasi processuali». Questo ed altro per concludere con la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 34 nella parte impugnata. Nella sentenza, infine, si parla dei problemi che la sentenza stessa è destinata a provocare: «questa Corte è pienamente consapevole delle difficoltà di ordine pratico che, come conseguenza della propria giurisprudenza, possono derivare alla formazione concreta degli organi giudicanti. Ciò, tuttavia, non la esime dalla propria essenziale funzione di garanzia, quando se ne richieda l'intervento in presenza di norme costituzionalmente illegittime». «Alle anzidette difficoltà, con appropriati interventi e riforme di ordine normativo e organizzativo, devono porre medio altre istanze costituzionali alle quali appartengono i relativi doveri e le relative responsabilità».

**Tangenti alla Finanza
Si ricomincia da capo?**

Avrà riflessi anche sul processo Berlusconi per le tangenti alla Gdf la sentenza con la quale la Corte Costituzionale, che aveva già deciso sin dalla prima udienza presentando una ricusazione tecnica del presidente Carlo Crivelli, che aveva già esaminato la sua posizione in un Tribunale della Libertà e la Corte d'Appello di Milano, chiamata a decidere, aveva sospeso il procedimento inviando gli atti alla Corte Costituzionale dove la questione era già stata sollevata. Dopo che i giudici costituzionali avevano stabilito che non si poteva essere Gip e giudice di merito per lo stesso imputato, per analogia la questione risolta con la sentenza depositata ieri era stata posta per i componenti del Tribunale della Libertà. «Il Tribunale - ha detto il professor Emilio Amodio, uno dei difensori di Silvio Berlusconi - dopo che la Corte d'Appello si sarà pronunciata sulla ricusazione, dovrà prendere posizione: cioè dovrà decidere se stralciare solo Tripodi o se la situazione che si è venuta a creare lo costringa a rinunciare al processo».

Marco Pivetti, componente del Csm
**«È emergenza
Temo il caos»**

«La sentenza provocherà un'emergenza drammatica, perché in molti tribunali non c'è un numero sufficiente di giudici per poter applicare quanto stabilito dalla Consulta». Marco Pivetti, componente del Consiglio superiore della magistratura, non nasconde la sua preoccupazione e le sue perplessità sulla sentenza. «Ora molti giudici dovranno astenersi o potranno essere recusati. Tutto ciò comporterà un moltiplicarsi dei tempi di molti processi».

GIANNI CIPRIANI
ROMA Lei ha espresso perplessità sulla sentenza della Corte Costituzionale. Come mai? I concetti di imparzialità e di terzietà del giudice, fatti propri dalla Corte, non mi convincono. Perché si ritiene che sia imparziale il giudice, solo se non si è mai espresso sull'oggetto sul quale poi dovrà emettere la sentenza. Questo concetto, a me sembra, potrebbe andar bene solamente per le giurie popolari, alle quali si chiede di assistere al processo e poi di emettere una sorta di oracolo finale che non viene motivato. Per il giudice professionale la questione si pone in termini diversi. Il giudice professionale, anche nel corso del processo, emette provvedimenti che, sostanzialmente, rappresentano ipotesi di valutazione che poi vengono man mano verificate, falsificate o corrette, nel corso del contraddittorio. Questo sia nel processo civile che in quello penale. Aggiungo che la sentenza della corte, se trasportata nel campo civile, determinerebbe un'esplosione del processo stesso. Perché nel civile, il giudice continuamente dirige il processo basandosi su ipotesi di soluzione. Insomma la concezione di imparzialità, così come emerge dalla sentenza, non mi sembra accettabile. Ciò è dimostrato dalla stessa sentenza, quando afferma che il principio di essere espresso non vale all'interno della medesima fase processuale. Io dico: se è condizionato il giudice che si è espresso sulla misura cautelare prima del dibattimento, non può non esserlo il giudice che si esprime su una misura cautelare durante il dibattimento, ma prima della decisione finale. Questo a mio giudizio dimostra la debolezza teorica di quanto stabilito. Insomma, a suo giudizio, un giudice che nella fase preliminare delle indagini si sia espresso, confermando o revocando un'ordinanza cautelare, potrebbe ugualmente svolgere il suo ruolo in dibattimento, con serenità e senza condizionamenti... Certamente. Vi possono essere motivi di opportunità per cercare, là dove possibile, di far pronunciare giudici diversi. Ma si tratta solo di motivi di opportunità. Non c'è il rischio che vengano bloccati molti processi in corso? Ad esempio dibattimenti come quello sulle tangenti pagate alla Finanza da manager Fininvest. Sì, c'è il rischio di slittamenti e di rinvii, perché questa sentenza determinerà il fatto che il giudice del dibattimento che in sede di riesa-

Colro ascoltato per un appunto di Squillante sul cap. Cataldi

È un misterioso appunto di poche righe, scritto da Renato Squillante per protestare sull'atteggiamento tenuto dal maggiore dei carabinieri Enrico Cataldi, il contenuto del lungo interrogatorio, nella veste di testimone, del procuratore capo a Roma, Michele Colro, ascoltato l'altro ieri dai magistrati della procura di Perugia. Nello scritto, sequestrato nell'abitazione dell'ex capo del gip romano, Squillante avrebbe affermato che, di comune accordo con Colro, a conclusione di una indagine, avrebbero inoltrato una protesta al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Luigi Federici. Dal canto suo Michele Colro non ha voluto entrare nel merito della deposizione resa al pm di Perugia. Le scarse indiscrezioni non hanno consentito nemmeno di appurare la data dell'appunto scritto da Squillante e il tipo di indagine a cui si riferiva. Vanno ricordate però le polemiche scaturite dall'inchiesta sulla gestione dei fondi neri del Siede, una vicenda che ha visto protagonista lo stesso maggiore Cataldi.

Si indaga sul misterioso personaggio che avrebbe informato Previti. Il 6 maggio confronto con Ariosto
Caso Squillante, si cerca la talpa

MILANO. Se nessuno dovesse dare «buca», sarebbe proprio un interessante sfilata quella che si dovrebbe svolgere il 6 maggio prossimo davanti al giudice milanese Alessandro Rossato. Interessante per gli spettatori, imbarazzante per i protagonisti. Quali? In ordine alfabetico: Paolo e Silvio Berlusconi, Anilio Pacifico, Cesare Previti, Maurizio Ricotti e Renato Squillante, da una parte; Stefania Ariosto, dall'altra. I loro difensori ci saranno di sicuro, i diretti interessati forse avranno qualche remora. Tutti sono stati invitati dal gip Rossato per l'udienza dedicata al cosiddetto «incidente probatorio» invocato dalla difesa dell'ex giudice romano Squillante. Durante l'udienza sarà ascoltata, per la prima volta davanti a coloro che ha accusato, la teste Omega, ovvero la signora Ariosto, fonte di tanti guai per Squillante, il suo amico avvocato Pacifico, tuttora agli arresti domiciliari, e per una fetta del-

la corte berlusconiana. Il «convocato» meno noto è l'ex assessore regionale democristiano Ricotti, coinvolto dall'Ariosto nella storia di mazzette legate alla realizzazione del golf club di Tolcinasco. Intanto L'Espresso fa sapere, attraverso anticipazioni di un articolo che comparirà sul prossimo numero, su quali basi i pm milanesi si sono fatti una pessima opinione rispetto al ruolo di Silvio Berlusconi in questa vicenda. Dai verbali di interrogatorio, come teste, di Vittorio Dotti (ex compagno dell'Ariosto ed ex berlusconiano cacciato da Forza Italia) risulta che Berlusconi già nove mesi fa, nell'agosto 1995, sapeva che a Stefania Ariosto era stata assegnata la scorta. Inoltre era al corrente del fatto che la Ariosto una sera, mentre rientrava a casa, era stata affiancata da un'auto che le aveva tagliato la strada. Infine cercò di sapere se la signora sta-

va raccontando ai magistrati qualcosa sulla Fininvest. Dotti ne aveva parlato ai pm il 22 ottobre 1995. Aveva riferito che in una telefonata dell'agosto 1995, Berlusconi, «con tono preoccupato», gli chiese «se effettivamente la signora Ariosto era stata posta sotto tutela e se era vero che era stata vittima di atti di intimidazione da parte di persone sconosciute che le si erano avvicinate a bordo di un'autovettura». Dotti ha quindi raccontato ai magistrati: «Riferii il contenuto della telefonata alla signora Ariosto, la quale rimase molto spaventata dal fatto che Berlusconi sapesse sia dell'episodio dell'autovettura che le aveva tagliato la strada mentre rientrava nella sua abitazione, sia che effettivamente il Comitato di sicurezza aveva deliberato di porla sotto tutela». Perché Berlusconi era tanto interessato alla Ariosto? Dotti: «Berlusconi mi diede una risposta generica dicendomi che aveva appreso la notizia da am-

bienti giornalistici. Nel corso della seconda telefonata Berlusconi mi chiese anche se la signora Ariosto stesse rilasciando dichiarazioni che riguardavano il Gruppo, intendendo con ciò il gruppo Fininvest». Chi disse al Cavaliere tutte quelle cose sull'Ariosto? Piuttosto ieri Vittorio Dotti ha smentito di aver mai detto che «Previti vince le cause con mezzi illeciti». Interrogato a suo tempo dal pm su tale frase ho dato per possibile che essa sia stata frutto di un'interpretazione dell'Ariosto di battute ironiche liberamente scambiate in passato tra me e lei nell'ambito del rapporto confidenziale. Io ho escluso di essere a conoscenza personale di illeciti qualsivoglia commessi dall'avvocato Previti». A Milano continua poi la caccia alla «talpa» che avrebbe fatto rivelazioni sulle indagini dedicate a Squillante. La procura ha sostenuto l'esistenza di un cancelliere che avrebbe ri-

velato al sostituto procuratore di Roma Francesco Misiani l'avvio dell'inchiesta. «Tali notizie - si legge nella memoria - fino a quel momento segrete, sembrano portare ad una fonte informativa precisa e cioè tale Emilio che fa il cancelliere». Lo stesso Previti avrebbe avuto notizie sulla vicenda e le avrebbe riferite a Pacifico che, a sua volta, le avrebbe date a Squillante. La procura sta svolgendo indagini ma non ha ancora stabilito quale reato ipotizzare, perché dipende dalle vesti dell'informatore: potrebbe essere un pubblico ufficiale ma anche un privato cittadino, ad esempio un avvocato, tenuto ad obblighi diversi. Su un altro fronte in cui è impegnato Silvio Berlusconi, quello dei conti esteri craxiani, si è ancora in una fase di stallo. È stata rinviata al 30 aprile l'udienza preliminare del procedimento nel quale il Cavaliere è imputato con Bettino Craxi.

il fondaco di **MicroMega**

Romano Prodi
GOVERNARE L'ITALIA
pagine 77 lire 10 mila

Il testo che ha dato inizio al lungo viaggio dell'Ulivo
* * *

Paolo Flores d'Arcais
IL POPULISMO ITALIANO DA CRAXI A BERLUSCONI
pagine 160 lire 11 mila

L'analisi più lucida di un regime finalmente concluso